

DISEGNO DI LEGGE

Revisione del sistema degli incentivi alle imprese

ART. 1

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge definisce le disposizioni per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese, al fine di rimuovere gli ostacoli al pieno dispiegamento di efficacia dell'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo attuato mediante le politiche di incentivazione, garantendone una migliore pianificazione, organizzazione e attuazione e rafforzandone la capacità di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la presente legge individua procedure per la predisposizione di un sistema organico degli incentivi e introduce, altresì, misure volte all'immediato efficientamento di profili regolatori della materia.

ART. 2

(Principi generali)

1. Costituiscono principi generali che sovrintendono alle politiche pubbliche di incentivazione e alla concreta attuazione delle stesse:

- a) il principio della pluriennalità e della certezza dell'orizzonte temporale dell'incentivazione, in coerenza con le valutazioni fatte *ex ante* sulla base di analisi di contesto e indicatori di riferimento;
- b) il principio della misurabilità dell'impatto nell'ambito economico incentivato, sulla base della valutazione, *in itinere* ed *ex post*, delle principali misure oggetto della politica di incentivazione in termini di obiettivi socio economici raggiunti;
- c) il principio della programmazione degli interventi incentivanti da parte delle amministrazioni competenti;
- d) il principio del coordinamento oggettivo e soggettivo delle misure in modo da raggiungere, a parità di risorse, il massimo effetto incentivante, e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni tra soggetti che gestiscono politiche pubbliche di incentivazione;
- e) il principio della agevole conoscibilità delle misure fruibili da parte degli imprenditori e degli aspiranti imprenditori, in relazione agli obiettivi e alla condizione dei medesimi;
- f) il principio della digitalizzazione e semplicità delle procedure, in modo da alleggerire, nella misura più ampia possibile, il carico burocratico degli imprenditori;
- g) il principio della più ampia coesione sociale, economica e territoriale per uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno.

ART. 3

(Delega al Governo per la creazione di un sistema organico degli incentivi alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico per l'attivazione del sostegno pubblico mediante incentivi alle imprese nelle forme più idonee ed efficaci

a far fronte agli specifici fallimenti del mercato, a stimolare la crescita negli ambiti più promettenti delle politiche industriali nazionali ed europee e a ottimizzare la spesa pubblica dedicata.

2. Attraverso i decreti legislativi di cui al comma 1, mediante abrogazione e modifica di disposizioni vigenti e adozione di nuove disposizioni, nel rispetto dei principi generali di cui all'articolo 2 e degli ulteriori principi e criteri direttivi definiti agli articoli 4 e 6, il Governo provvede progressivamente a:

- a) razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli agevolativi;
- b) armonizzare la disciplina di carattere generale in materia di incentivi alle imprese, coordinandola in un testo normativo principale, denominato "codice degli incentivi".

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti, previa acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possono essere comunque adottati. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Con riferimento ai decreti legislativi di cui al comma 2, lettera b), è acquisito altresì il parere del Consiglio di Stato.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi previsti al comma 1, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

ART. 4

(Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'offerta di incentivi)

1. Nell'esercizio della delega prevista all'articolo 3, il Governo provvede all'opera di razionalizzazione di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) ricognizione e sistematizzazione degli strumenti agevolativi esistenti, sulla base di criteri che tengano conto degli ambiti o delle finalità dell'agevolazione, quali il sostegno agli investimenti, alla ricerca e allo sviluppo, alla formazione, all'innovazione, nonché la facilitazione nell'accesso al credito delle imprese, il rafforzamento patrimoniale delle stesse o altri ambiti e finalità del sostegno, in rapporto, tra l'altro:

1) alle diverse fasi del ciclo di vita delle imprese;

2) al livello di complessità e alla dimensione dei progetti da agevolare, avendo anche riguardo alla circostanza che i programmi di spesa proposti o effettuati dai soggetti beneficiari necessitano o meno di essere sottoposti a valutazioni istruttorie di carattere tecnico, economico e finanziario;

- 3) agli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale e all'esigenza di sostenere uno sviluppo economico armonico ed equilibrato della Nazione, con particolare riferimento alle politiche di incentivazione della base produttiva del Mezzogiorno e delle aree interne così come individuate dall'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022;
 - 4) alla capacità di coprire ambiti strategici dello sviluppo economico, quali l'efficientamento energetico e la transizione ecologica, la transizione digitale e l'innovazione tecnologica, la valorizzazione delle produzioni nazionali e del made in Italy o delle specificità territoriali, l'attrazione di investimenti esteri, il sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile;
 - 5) alle forme dell'incentivazione;
- b) concentrazione dell'offerta di incentivi, diretta ad evitare la sovrapposizione tra gli interventi e la frammentazione del sostegno pubblico, attraverso:
- 1) la selezione, nell'ambito degli strumenti individuati ai sensi della lettera a), di quelli più idonei a fungere da regimi tipo e ad attrarre interventi sia già esistenti che futuri e potenziali, tenendo conto anche dei risultati di attuazione e del gradimento riscontrato presso il sistema delle imprese, nonché, ove disponibili, delle valutazioni di impatto degli strumenti di incentivazione;
 - 2) il riordino della disciplina legislativa relativa agli interventi agevolativi esistenti da ricondurre agli strumenti selezionati ai sensi del numero 1), provvedendo alle conseguenti modifiche e abrogazioni;
- c) programmazione degli interventi incentivanti da parte di ciascuna amministrazione competente per un congruo periodo temporale, adeguato alle finalità di sostegno secondo le valutazioni effettuate ex ante, in modo da assicurare un sostegno tendenzialmente ~~stabile~~, continuativo e pluriennale, fatte salve le specifiche esigenze degli interventi di carattere emergenziale. Negli atti programmatici sono stabiliti, per il periodo di riferimento:
- 1) gli obiettivi strategici di sviluppo;
 - 2) le tipologie di interventi da adottare, in relazione agli obiettivi strategici;
 - 3) il cronoprogramma di massima di attuazione;
 - 4) il quadro finanziario delle risorse e dei fabbisogni di stanziamento.

2. Sono escluse dal perimetro di cui al presente articolo le misure di incentivazione nei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura.

ART.5

(Coordinamento con gli incentivi regionali)

1. Al fine di favorire un utilizzo sinergico delle complessive risorse disponibili, ivi comprese quelle assegnate nell'ambito della politica di coesione europea, e di prevenire la sovrapposizione degli interventi, i decreti legislativi di cui all'articolo 3 nel disciplinare la programmazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), favoriscono la compartecipazione finanziaria delle Regioni, nonché il coordinamento e l'integrazione con gli interventi regionali, e individuano le condizioni e le soluzioni di raccordo affinché la programmazione regionale, ivi compresa quella relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, possa tenere conto di quella nazionale in funzione del perseguimento della complementarità di sistemi incentivanti e della massima incentivazione complessiva. Lo Stato e le Regioni possono stipulare specifici accordi programmatici.

ART. 6

(Principi e criteri direttivi per la formazione di un codice degli incentivi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il Governo provvede a ridefinire, nell'ambito del codice degli incentivi, i principi comuni che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di incentivazione alle imprese, anche tenendo conto di quelli ricavabili dai modelli agevolativi selezionati ai sensi dell'articolo 4, e a standardizzare la strumentazione tecnica funzionale, operando nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione dei contenuti minimi dei bandi, delle direttive o dei provvedimenti comunque denominati per l'attivazione delle misure di incentivazione alle imprese, inclusi i motivi di esclusione generale delle imprese richiedenti, l'individuazione della base giuridica di riferimento, i profili procedurali per l'accesso e il mantenimento delle agevolazioni e l'individuazione degli oneri a carico delle imprese beneficiarie, la disciplina del cumulo delle agevolazioni nel rispetto dei massimali fissati dalle normative europee;
- b) revisione e aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione del sostegno pubblico alle imprese, da attuare secondo principi di:
 - 1) riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese beneficiarie;
 - 2) contenimento, da parte dei soggetti competenti, dei tempi delle attività istruttorie e definizione di una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti di cui alla presente lettera;
 - 3) aggiornamento dei criteri per la stipula delle convenzioni con soggetti esterni alle amministrazioni titolari degli interventi, per lo svolgimento di attività inerenti all'attuazione degli interventi di agevolazione alle imprese, prevedendo la misura massima di copertura dei relativi oneri a valere sugli stanziamenti dei medesimi interventi;
 - 4) armonizzazione e semplificazione delle procedure in materia di controlli nei confronti delle imprese beneficiarie;
 - 5) declinazione dei poteri di autotutela del soggetto competente adeguati al nuovo contesto normativo di riferimento, nonché ridefinizione degli oneri, anche accessori, conseguenti all'adozione dei predetti atti;
 - 6) valorizzazione dell'uso, da parte dei soggetti competenti per l'attuazione degli interventi, degli strumenti digitali, sia nei rapporti con le imprese beneficiarie che nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, anche attraverso la messa a punto di piattaforme comuni operanti secondo logiche di servizio attivabili per la gestione di procedimenti agevolativi o fasi di procedimenti riferiti a diverse misure di incentivazione;
- c) rafforzamento delle attività di valutazione *ex ante*, *in itinere* ed *ex post* sull'efficacia delle misure di incentivo, definendo le pertinenti disposizioni applicabili agli interventi di maggiore rilevanza;
- d) implementazione di soluzioni tecnologiche, anche basate sull'intelligenza artificiale, dirette a facilitare la piena conoscenza dell'offerta di incentivi, a fornire supporto alla pianificazione degli interventi, alle valutazioni di cui alla lettera c) e al controllo e al monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure e sugli aiuti concessi;
- e) conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato;
- f) attribuzione di natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti e degli incentivi pubblici.

ART. 7

(Digitalizzazione, modernizzazione e sburocratizzazione degli incentivi)

1. In attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), per i profili specifici indicati all'articolo 6, comma 1, lettere a) e d), il Governo valorizza, tra l'altro, le potenzialità del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e della piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui all'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai predetti fini, i citati strumenti possono essere implementati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo quanto definito dai decreti legislativi previsti all'articolo 3, al fine di offrire servizi che, oltre a supportare la fase attuativa, il monitoraggio e la valutazione, siano in grado di accelerare e migliorare la qualità dell'intervento pubblico sin dalla fase di progettazione, anche ricorrendo a soluzioni basate sull'intelligenza artificiale che possano orientare nella individuazione di schemi appropriati di intervento.

2. Per l'immediata semplificazione di profili della disciplina vigente, in conformità con le disposizioni recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1, assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e vantaggi economici ad enti pubblici e privati di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, nel rispetto della speciale disciplina disposta per i predetti aiuti ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 23. All'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza» sono soppresse.

3. La pubblicità legale delle misure di incentivo è assicurata dalla pubblicazione nei siti istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica «Incentivi.gov.it» di cui al comma 1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali adottati per la disciplina delle misure e l'accesso alle medesime, nonché sulle relative modificazioni.

4. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di concessione e di erogazione delle agevolazioni, le amministrazioni titolari di interventi di incentivazione per le imprese e quelle competenti per il rilascio di certificazioni funzionali ai controlli sui requisiti per l'accesso e la fruizione delle agevolazioni medesime promuovono la stipula di protocolli volti a consentire il rilascio accelerato delle certificazioni, anche attraverso modalità di acquisizione e gestione massiva delle richieste. In via sperimentale, per le predette finalità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del made in Italy definisce con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché con il Ministero dell'interno, protocolli operativi per l'accelerazione delle procedure di rilascio, rispettivamente, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle attività di studio, monitoraggio e valutazione funzionali all'attuazione delle deleghe previste dalla presente legge, segnatamente per quanto concerne le valutazioni relative all'impatto delle principali misure di incentivazione oggetto di ricognizione e revisione, quantificati in 500 mila euro per l'anno 2023, 1 milione di euro per l'anno 2024 e 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni dal 2023 al 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

ART. 9

(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano applicano le disposizioni della presente legge nei limiti in cui sono compatibili con gli statuti e le relative norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.